

Proposta n. 392

## PROPOSTA DI LEGGE SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

### RELAZIONE

Negli ultimi mesi della passata legislatura, la 5<sup>a</sup> conclusasi nel 1995, su suggerimento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, si concordò di promuovere in tutte le Regioni una nuova legge sulla condizione indennitaria dei consiglieri regionali al fine di uniformare al massimo gli aspetti previdenziali dei consiglieri, cercando di contenere l'onere finanziario che andava man mano sempre aggravandosi con l'aumento del numero dei consiglieri non rieletti che acquisivano il diritto all'assegno vitalizio.

A tale scopo, negli ultimi mesi della 5<sup>a</sup> legislatura ben 18 regioni approvarono e promulgarono la legge suggerita.

Le 18 regioni che hanno ormai in vigore la nuova legge previdenziale sono: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino- Alto Adige, Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Calabria, Umbria, Campania, Veneto, Abruzzo e Lucania.

Anche in Puglia, pur se con un po' di ritardo, si aprì il discorso di una nuova legge a riguardo, ma poiché era imminente lo scioglimento del Consiglio regionale, si decise di rimandare la presentazione della legge in predicato alla nuova legislatura.

A tal uopo ecco la proposta che viene presentata al consiglio regionale prima della conclusione della legislatura.


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA		
2030		
Cat. ....	Clas. ....	Fasc. ....
PROT. N. 2030		

Anzitutto si deve precisare che la nuova legge dovrebbe trovare applicazione con l'inizio della 7<sup>a</sup> legislatura e verrebbe applicata soltanto ai nuovi consiglieri di tale legislatura, mentre per gli attuali titolari di assegno vitalizio e per i consiglieri regionali in carica e che potranno continuare il mandato nella prossima o prossime legislature si applicano le vigenti disposizioni sul trattamento previdenziale allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti.

Le disposizioni che modificano l'attuale condizione previdenziale sono le seguenti:

1. L'Ammontare dell'assegno vitalizio: A riguardo anzitutto c'è da precisare che le nuove leggi in vigore presso le regioni innanzi citate stabiliscono che le percentuali dei vitalizi vanno da un minimo del 20% della indennità del consigliere in carica dopo cinque anni di mandato ad un massimo del 50% dopo 15 anni e non va oltre. Attualmente nella regione Puglia l'assegno vitalizio va da un minimo del 30% dopo cinque anni ad un massimo del 63% dopo 20 anni sempre dell'indennità di funzione. Nella proposta di legge in discussione si è ritenuto opportuno di partire dal minimo del 30% dopo cinque anni ad un massimo del 50% dopo 15 anni. Per usufruire dell'assegno vitalizio è stata confermata una ritenuta obbligatoria del 22% sull'indennità di funzione del consigliere in carica, come avviene attualmente.
2. Altra innovazione della proposta di legge rispetto alle vigenti disposizioni riguarda l'aspetto amministrativo. Infatti viene soppresso il Fondo di Previdenza, la cui attività passa al bilancio regionale che

si assumerà le attività e le passività del fondo. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge, tutti i contributi obbligatori e volontari previsti a carico dei consiglieri regionali e finalizzati alla percezione degli assegni vitalizi diretti, di reversibilità e di fine mandato vengono introitati in apposito capitolo del bilancio regionale che assume la denominazione: **“introtati per ritenute pro assegni vitalizi, reversibili e di fine mandato”**. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con stanziamento da iscriverne su apposito capitolo di previsione della spesa del bilancio regionale. Infine tutto l'aspetto amministrativo riguardante il trattamento indennitario dei consiglieri regionali è curato dalla Presidenza del consiglio Regionale attraverso i propri uffici.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe...', written in a cursive style.

**PROPOSTA DI LEGGE : MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI GLI  
ASSEGNI VITALIZI MENSILI E INTEGRAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1,  
DELLA L.R. N.5/98 NEGLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL  
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI.**

**ART.1**

**(Trattamento indennitario )**

comma 1

L' art. 1, della L.R. 28 gennaio 1998, n.5, concernente il trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Puglia, è integrato come segue:

- e) assegno vitalizio;
- f) indennità di fine mandato:

## **ART.2**

### **(Assegno Vitalizio)**

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'art.4 per un periodo di almeno 5 anni di mandato o, se inferiore, che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art.5.
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni.
3. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art.10, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza, spettante a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto.
4. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero, purchè sia di durata non inferiore ai 6 mesi e un giorno.
5. Per il periodo così computato, come mandato, devono essere corrisposti i contributi obbligatori mensili di cui all'art.4.
6. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

**ART.3**

**(Indennità di fine mandato )**

1. Ai consiglieri cessati dal mandato in corso di legislatura e a quelli non rieletti o che non si ripresentino candidati, spetta una indennità di fine mandato nella misura dell'ultima indennità di carica consiliare mensile lorda per ogni anno di esercizio effettivamente svolto.
  
2. Per la frazione di un anno si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.2.

22/4

**ART.4**  
( Trattenute )

1. Sull'indennità consiliare lorda è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 22% per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art.2, ed inoltre una trattenuta, anche obbligatoria, del 5% per usufruire dell'indennità di fine mandato di cui all'art.3.
2. Le trattenute di cui al comma precedente non si applicano alla indennità di presenza, alla diaria e ai rimborsi spese corrisposti ai consiglieri in carica.

## **ART. 5**

( Contributi volontari )

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'art.4 ai fini dell'assegno vitalizio per un periodo inferiore ai 5 anni, ma per almeno 30 mesi, ha la facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o cessi dal mandato, il versamento dei contributi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo.
2. Detta assegno decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il 60° anno di età.
3. Il consigliere che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre 180 giorni dalla data della mancata rielezione o dalla cessazione del mandato per altra causa.
4. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità consiliare vigente alla data di presentazione della domanda.
5. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile.

**ART.6****( Anticipazione vitalizio )**

1. La corresponsione del vitalizio è anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, dal compimento del 55° anno di età.
2. In tal caso per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art.8 della presente legge sono ridotte, in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

<b>ETA'</b>	<b>COEFFICIENTE DI RIDUZIONE</b>
<b>55</b>	<b>0,7504</b>
<b>56</b>	<b>0,8016</b>
<b>57</b>	<b>0.8460</b>
<b>58</b>	<b>0,8936</b>
<b>59</b>	<b>0.9448</b>

3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui al 4° e 5° comma dell'art.2 della presente legge.

## **Art.7**

**( Restituzione contributi versati – Ricongiunzione – Sospensione dell'assegno vitalizio )**

- 1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non si avvalga della facoltà di cui all'art.5, ha diritto alla restituzione dei contributi versati, di cui all'art.4, nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.**
  
- 2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.**
  
- 3. Qualora il consigliere cessato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare.**
  
- 4. Alla successiva cessazione l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.**
  
- 5. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa, qualora il titolare dell'assegno venga eletto nel Parlamento Europeo, nel Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale.**
  
- 6. L'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati all'atto della sospensione, con l'adeguamento previsto al punto 2 dell'art.8.**

**ART. 8**

**( Misura dell'assegno vitalizio )**

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sulla indennità consiliare vigente al momento della decorrenza del vitalizio.
2. Tale assegno sarà adeguato alle variazioni dell'indennità del consigliere in carica tenendo conto delle rispettive percentuali.
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo la seguente tabella:

<b>Anni di contribuzione</b>	<b>Percentuale dell'indennità mensile lorda</b>
5	30%
6	32%
7	34%
8	36%
9	38%
10	40%
11	42%
12	44%
13	46%
14	48%
15 ed oltre	50%

## **ART. 9**

### **( Assegni di reversibilita' )**

1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso, nella misura del 60%, viene riservato a favore:
  - a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;
  - b) dei figli legittimi, o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizionalmente dichiarati, finchè minorenni;
  - c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;
  - d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente purchè conviventi a carico del consigliere deceduto e che versino in condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.
  
2. Qualora non sopravvivano soggetti di cui al comma precedente l'assegno di reversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla madre del consigliere deceduto, che siano in età superiore ai sessantacinque anni o inabili a proficuo lavoro.
  
3. L'assegno di reversibilità è dovuto agli aventi diritto a condizione che il consigliere abbia provveduto a versare per l'intera durata del mandato una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'art.4 ai fini

dell'assegno vitalizio, semprecchè, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione minimi prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

4. Gli aventi diritto del consigliere, deceduto durante il mandato senza aver completato il quinquennio contributivo minimo per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio ed alla reversibilità, hanno facoltà di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare tale quinquennio ovvero ad effettuarli in un'unica soluzione.
5. Il diritto all'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i versamenti di cui al comma precedente sono stati completati.
6. L'assegno di reversibilità compete agli aventi diritto, anche in carenza dei versamenti minimi previsti dai commi 4 e 5, se il decesso del consigliere avviene per causa di servizio, accertata dall'Ufficio di presidenza.

## **Art.10**

### **(Ammontare dell'assegno di reversibilità)**

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

- **a)** al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
- **b)** al coniuge superstite con figli aventi diritto 60%, quando i figli siano più di uno, all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 10% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
- **c)** al figlio superstite avente diritto all'assegno: l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
- **d)** negli altri casi: 50%.

L'assegno di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

**ART.11**  
**(Consiglieri inabili)**

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato di consigliere per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
2. L'assegno vitalizio spetta, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato e dall'età, qualora l'inabilità permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che si esprime altresì sull'applicabilità di tali previdenza anche nei casi di inabilità parziale.

## **Art.12**

( Accertamento dell'inabilita' )

1. L'accertamento dell'inabilità, ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio e 1 indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che può disporre, prima di pronunciarsi definitivamente, ulteriori accertamenti.
3. L'assegno vitalizio, se riconosciuto, spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento inabilitante.

### **ART.13**

**(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)**

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio riconosciuto nel caso di inabilità è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione, se superiori a cinque.
2. Nell'ipotesi di inabilità per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dalla tabella di cui all'art.8.

**ART.14**

( Disposizione transitorie )

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio diretto e di reversibilità, si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti per la prima volta successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

## **ART.15**

### **(Disposizioni finali)**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo di Previdenza, di cui all'art.1 della L.R. n.13/1972 è soppresso.
2. Tutte le attività le passività del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato di gestione del Fondo di Previdenza provvede alla definizione dello stato patrimoniale del fondo e alla cessazione dell'attività.

**ART.16**

(Provvedimenti di bilancio)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i contributi obbligatori e volontari previsti a carico dei consiglieri regionali e finalizzati alla percezione degli assegni vitalizi diretti, di reversibilità e di fine mandato vengono introitati in appositi capitoli del bilancio regionale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.
3. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono curate dal settore " **Bilancio e Ragioneria** " del Consiglio Regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 21.12.2000

